

Bruxelles, 19 giugno 2018
(OR. en)

9783/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0220 (COD)**

**AG 9
INST 211
POLGEN 76
CODEC 970**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	12307/17 + ADD 1-2 + COR 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei – Orientamento generale

1. Il 13 settembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, che dovrebbe sostituire il regolamento (UE) n. 211/2011. L'obiettivo della proposta è migliorare il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) rendendola più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo cosicché possa realizzare appieno il suo potenziale come strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini a livello europeo. La nuova proposta dovrebbe contribuire all'obiettivo di accrescere la legittimità democratica nell'UE attraverso maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere nella plenaria del 14 marzo 2018.
3. Il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere nella plenaria del 22 e 23 marzo 2018.
4. Il Parlamento europeo non ha ancora formulato il proprio parere.

5. Il Gruppo "Affari generali" ha esaminato la proposta suddetta in sette riunioni dal gennaio 2018 e ha apportato varie modifiche alla proposta della Commissione.

Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

1) l'età minima di sostegno per l'ICE (articolo 2): il testo di compromesso torna alla disposizione sull'età di sostegno per l'ICE di cui al regolamento (UE) n. 211/2011 attuale, vale a dire l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, in quanto un ampio numero di delegazioni si è opposto ad abbassare l'età a 16 anni, come proposto dalla Commissione;

2) i singoli sistemi di raccolta per via elettronica (articolo 11): la proposta della Commissione di mantenere di diritto degli organizzatori di creare il proprio sistema individuale di raccolta per via elettronica è stata respinta, in quanto una serie di delegazioni si è opposta all'articolo 11 adducendo una mancanza di proporzionalità e un onere amministrativo a causa dell'esistenza di più sistemi di raccolta per via elettronica per l'ICE.

6. Il 7 giugno 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo risultante dalle discussioni in seno al Gruppo, che figura in allegato alla presente nota. Tutte le altre riserve sono state ritirate.
7. In considerazione di quanto precede, si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale in base al testo che figura nell'allegato della presente nota.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del...

riguardante l'iniziativa dei cittadini europei e che abroga il regolamento (UE) n. 211/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.
- (2) Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha stabilito le norme e le procedure per l'iniziativa dei cittadini europei ed è stato integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione⁵.
- (3) Nella sua relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 del marzo 2015⁶, la Commissione ha elencato una serie di sfide derivanti dall'applicazione di tale regolamento e si è impegnata ad analizzare ulteriormente il loro impatto sull'efficacia dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei e a migliorare il funzionamento di quest'ultimo.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del

⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 (GU L 301 del 18.11.2011, pag. 3).

⁶ COM(2015)145 final.

- (4) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sull'iniziativa dei cittadini europei del 28 ottobre 2015⁷, ha invitato la Commissione a procedere a un riesame del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011.
- (5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.
- (6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.
- (7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa, che dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
- (8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.
- (9) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri.

⁷ 2014/2257(INI).

- (10) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750⁸.
- (11) Ogni cittadino dell'Unione dovrebbe avere il diritto di sostenere un'iniziativa - utilizzando un supporto cartaceo o per via elettronica - in condizioni analoghe, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiede o di cui è cittadino.
- (12) Se i dati personali trattati in applicazione del presente regolamento dovessero includere dati sensibili, data la natura dell'iniziativa dei cittadini europei quale strumento di democrazia partecipativa, è giustificato esigere la comunicazione di dati personali per sostenere un'iniziativa e trattare tali dati nella misura in cui ciò è necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
- (13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza, in particolare sugli aspetti del presente regolamento la cui attuazione è di competenza delle autorità nazionali degli Stati membri o che riguardano il diritto nazionale applicabile e per cui tali autorità sono le più idonee a fornire informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori.

⁸ Il numero di membri del Parlamento europeo e l'allegato I saranno adeguati alla luce dell'accordo finale sulla nuova composizione del PE.

- (14) Per avviare e gestire iniziative dei cittadini che abbiano buon esito, occorre predisporre una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un gruppo di organizzatori composto di persone residenti in almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare la scelta di questioni di dimensione UE e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il gruppo di organizzatori dovrebbe designare un rappresentante che lo metta in collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura. Il gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale, un'entità giuridica per gestire un'iniziativa. Ai fini del presente regolamento tale entità dovrebbe essere considerata alla stregua di un gruppo di organizzatori.
- (14 bis) Mentre la responsabilità e le sanzioni per il trattamento dei dati personali continuano ad essere disciplinate dal regolamento (UE) 2016/679, il gruppo degli organizzatori dovrebbe essere responsabile in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali altri danni da esso arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che il gruppo di organizzatori incorra nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.
- (15) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Per quanto riguarda la registrazione, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.

- (16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.
- (17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori. Quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta, che dovrebbe cadere entro tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa, e dovrebbe informare la Commissione della data scelta entro dieci giorni lavorativi prima di tale data. Al fine di garantire il coordinamento con le autorità nazionali, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri della data comunicata dal gruppo di organizzatori.

- (18) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno. Tale sistema dovrebbe essere messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che consentano la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità per garantire che i cittadini con disabilità possano fornire sostegno alle iniziative. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione⁹.
- (19) I cittadini dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di sostenere iniziative per via elettronica o su carta fornendo soltanto i dati personali di cui all'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione se intendono essere inclusi rispettivamente nella parte A o nella parte B dell'allegato III. È opportuno che i cittadini che utilizzano il sistema centrale di raccolta elettronica per l'iniziativa dei cittadini europei possano sostenere un'iniziativa attraverso dichiarazioni di sostegno firmate elettronicamente a mezzo di strumenti di identificazione elettronica e di firma elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014¹⁰. A tal fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero predisporre le pertinenti caratteristiche tecniche nel quadro di tale regolamento. È auspicabile che i cittadini firmino una dichiarazione di sostegno soltanto una volta.
- (20) [...]
- (21) [...]

⁹ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- (22) Se un'iniziativa ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, per determinare se è stato raggiunto il numero minimo richiesto di firmatari aventi il diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei, ogni Stato membro dovrebbe essere responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno firmate dai suoi cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri, tali verifiche devono essere effettuate sulla base di controlli adeguati, eventualmente mediante campionamento casuale. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che sono state ricevute.
- (23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione.

- (24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.
- (25) Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza.

- (26) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento. A tale riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata al fine di gestire l'iniziativa e le autorità competenti degli Stati membri sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. In relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno e degli indirizzi di posta elettronica a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno, occorre inoltre precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati, il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata ai fini della gestione dell'iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutti gli opportuni provvedimenti per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento e la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato.
- (27) [...]

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (28) Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento si applica [il regolamento (CE) n. 45/2001]¹². È opportuno chiarire che la Commissione deve essere considerata il titolare del trattamento dati ai sensi del [regolamento (CE) n. 45/2001] in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica. Il sistema centrale di raccolta elettronica che consente al gruppo di organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno per le loro iniziative online dovrebbe essere creato e gestito dalla Commissione in conformità del presente regolamento. A tale proposito, la Commissione e il gruppo di organizzatori dovrebbero essere titolari in solido ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nel sistema centrale di raccolta elettronica.
- (29) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari per attività di comunicazione relative all'iniziativa, in particolare allo scopo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in risposta ad essa. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso dei firmatari. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.

¹² [Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)].

- (30) Al fine di adeguarsi alle future necessità, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione organizzi adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Segnatamente, è opportuno che, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (31) [...]
- (32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8.
- (33) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 211/2011.
- (34) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'[articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001] e ha espresso il suo parere il [...] ¹³,

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati (di seguito: "iniziativa dei cittadini europei" o "iniziativa").

Articolo 2

Diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei

Ogni cittadino dell'Unione che ha raggiunto almeno l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno (di seguito: "firmatario"), conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

Numero richiesto di firmatari

1. Un'iniziativa è valida se:

- a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; e

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750¹⁴, al momento della registrazione dell'iniziativa.

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino.

Articolo 4

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

1. La Commissione offre informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

2. La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

¹⁴ Il numero di membri del Parlamento europeo e l'allegato I saranno adeguati alla luce dell'accordo finale sulla nuova composizione del PE.

5. La Commissione sviluppa un servizio di scambio di file per il trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell'articolo 12, e mette tale servizio gratuitamente a disposizione degli organizzatori delle iniziative dei cittadini europei.

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 5

Gruppo di organizzatori

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.
2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno sette Stati membri diversi.
3. Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: "le persone di contatto").

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

4. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l'intera procedura.

Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i membri del gruppo degli organizzatori in conformità del [Regolamento (CE) n. 45/2001].

5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

6. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri assicurano, conformemente al diritto nazionale, che i membri di un gruppo di organizzatori siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di:

- a) false dichiarazioni;
- b) utilizzo fraudolento dei dati.

7. Se a norma del diritto nazionale di uno Stato membro è stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa, tale entità è considerata come un gruppo di organizzatori o, a seconda del caso, come i suoi membri ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 6 paragrafi da 4 a 7, degli articoli da 7 a 18 e degli allegati da II a VII, a condizione che il membro del gruppo di organizzatori designato come rappresentante abbia il mandato per agire a nome dell'entità giuridica.

Articolo 6

Registrazione

1. Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione.

2. Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.

Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:

- a) trasmettere le informazioni di cui all'allegato II in una delle lingue ufficiali dell'Unione;
- b) qualora sia composto da più di 7 membri, indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- c) se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.

Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta entro due mesi dalla sua presentazione.

3. La Commissione registra l'iniziativa se:

- a) il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma;
- b) nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;
- c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;
- d) l'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio;
- e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE.

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a e) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

4. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) sono soddisfatte, ma che invece non è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Quando riceve le informazioni dagli organizzatori, la Commissione:

- a) registra l'iniziativa, se soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), oppure
- b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure
- c) si rifiuta di registrare l'iniziativa.

La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni da parte del gruppo di organizzatori o, eventualmente, entro un mese dal ricevimento delle modifiche all'iniziativa conformemente al secondo comma.

5. Una volta che è stata registrata, l'iniziativa è pubblicata nel registro.

Nei casi in cui la Commissione registra parzialmente un'iniziativa:

- a) pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa;
- b) il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

Articolo 7

Ritiro di un'iniziativa

In qualsiasi momento prima della presentazione di un'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 13, il gruppo di organizzatori può ritirare un'iniziativa registrata in conformità dell'articolo 6. Tale ritiro è pubblicato nel registro.

Articolo 8

Periodo di raccolta

1. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"). Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 12 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

La Commissione informa gli Stati membri della data di cui al primo comma.

2. La Commissione indica l'inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro.

3. La Commissione o, a seconda del caso, il gruppo di organizzatori chiude il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 alla data in cui termina il periodo di raccolta.

Articolo 9

Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1. Le dichiarazioni di sostegno possono essere firmate per via elettronica o su carta.

2. Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto i moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato III.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di organizzatori compila i moduli come indicato nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, la Commissione fornisce gli appositi moduli, conformemente all'allegato III.

Se un'iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, l'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa è indicato nei moduli che figurano nell'allegato III, nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica, a seconda del caso.

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica o su carta.

Nel caso in cui i cittadini sostengano un'iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, l'allegato III non si applica. I cittadini dell'Unione indicano la loro nazionalità e gli Stati membri accettano l'insieme minimo di dati per una persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione¹⁵.

3. Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i dati personali di cui all'allegato III.

4. Entro il 1° luglio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono essere inclusi nella parte A o B, rispettivamente, dell'allegato III. Gli Stati membri che desiderano essere inclusi nella parte B dell'allegato III indicano il tipo di numero (di documento) di identificazione personale.

Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all'allegato III.

Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di essere inseriti nell'altra parte dell'allegato III, rispettivamente A o B. Essi ne informano la Commissione almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale sono applicabili i nuovi moduli.

5. Il gruppo di organizzatori è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari su carta.

6. Si può firmare la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa una volta sola.

7. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).

Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.

Articolo 10

Sistema centrale di raccolta elettronica

1. Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1° gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione¹⁶.

I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'uso del sistema è gratuito.

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a disposizione a tal fine dalla Commissione.

Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta.

2. Per ciascuna iniziativa, la Commissione garantisce che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica durante il periodo di raccolta fissato in conformità all'articolo 8.

3. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione se intende utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica e se desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di raccolta.

¹⁶ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea.

Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichiarazioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di raccolta, e ne informa la Commissione.

4. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando con una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014;
- b) sia riconosciuto il nodo e-IDAS della Commissione, sviluppato nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione.

Articolo 11

[...]

Articolo 12

Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

1. Ogni Stato membro (di seguito: "Stato membro competente") verifica e certifica che le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dello Stato membro competente.

Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all'articolo 3.

Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro competente in un'unica volta, utilizzando il modulo di cui all'allegato V.

Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate in base al formato elettronico messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.

Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via elettronica sono presentate separatamente.

3. La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica nonché quelle raccolte su carta e caricate in base al secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro responsabile alla data in cui gli organizzatori presentano il modulo di cui all'allegato V all'autorità competente dello Stato membro competente a norma del paragrafo 2..

La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del paragrafo 2, commi da 2 a 4, utilizzando il servizio di scambio di file dell'UE di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4. Entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di sostegno, le autorità competenti le verificano mediante adeguati controlli, che possono essere basati su campionamento casuale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno.

Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, non è richiesta l'autenticazione delle firme.

5. Sulla base delle verifiche svolte, l'autorità competente certifica il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente al gruppo di organizzatori, utilizzando il modello di cui all'allegato VI.

Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e caricate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 13

Presentazione alla Commissione

Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'ultimo certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5, il gruppo di organizzatori presenta l'iniziativa alla Commissione.

Il gruppo di organizzatori presenta il modulo compilato di cui all'allegato VII insieme alle copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Il modulo di cui all'allegato VII è pubblicato dalla Commissione nel registro.

Articolo 14

Pubblicazione e audizione pubblica

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.

La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente l'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.

3. La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.

Articolo 15

Esame da parte della Commissione

1. Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa.

2. Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata.

3. La Commissione e il gruppo di organizzatori possono informare i firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 16

Trasparenza

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 13.

Articolo 17

Comunicazione

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

2. Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.

3. Gli indirizzi di posta elettronica non possono essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno. Possono tuttavia essere raccolti contemporaneamente alle dichiarazioni di sostegno purché siano trattati separatamente.

Protezione dei dati personali

1. Il rappresentante del gruppo di organizzatori è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno e degli indirizzi di posta elettronica. Qualora venga creata, l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è il titolare del trattamento dati.

1 bis. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno.

1 ter. La Commissione è il titolare del trattamento dati ai sensi del [regolamento (CE) n. 45/2001] in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica.

2. I dati personali forniti nei moduli di dichiarazione di sostegno sono raccolti ai fini delle operazioni di raccolta e conservazione a norma degli articoli da 9 a 10, a fini di presentazione agli Stati membri, verifica e certificazione a norma dell'articolo 12, nonché ai fini dei necessari controlli di qualità e di analisi statistica.

3. Il gruppo di organizzatori e, se del caso, la Commissione distruggono tutte le dichiarazioni sottoscritte a sostegno dell'iniziativa e le eventuali copie entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione in conformità dell'articolo 13 oppure ventun mesi dopo l'inizio del periodo di raccolta, se questo termine è anteriore. Tuttavia, se l'iniziativa è ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie sono distrutte entro un mese dopo il ritiro.

4. L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le relative copie entro tre mesi dal rilascio del certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

5. Le dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa e le relative copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 se necessario a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa. Esse sono distrutte entro un mese dalla data di adozione della decisione definitiva a conclusione dei suddetti procedimenti.

6. La Commissione e il gruppo di organizzatori distrugge l'archivio degli indirizzi di posta elettronica raccolti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, entro, secondo il caso, un mese dopo il ritiro dell'iniziativa oppure dodici mesi dopo la fine del periodo di raccolta o la presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante una comunicazione, le azioni che intende intraprendere in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, l'archivio degli indirizzi di posta elettronica è distrutto entro tre anni dalla pubblicazione della comunicazione.

7. Fatti salvi i diritti conferiti dal regolamento [(CE) n. 45/2001], i membri del gruppo di organizzatori hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali dal registro dopo due anni dalla data di registrazione dell'iniziativa.

Articolo 19

Autorità competenti negli Stati membri

1. [...]

2. Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

3. Entro l'1 gennaio 2020 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità del paragrafo 2. Essi comunicano alla Commissione le eventuali modifiche delle suddette informazioni.

La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 20

Comunicazione delle disposizioni nazionali

1. Entro l'1 gennaio 2020, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione pubblica nel registro le suddette disposizioni nella lingua di comunicazione utilizzata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 1.

CAPO IV

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 21

Procedura di comitato

[...]

Articolo 22

Delega di potere

La Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 23, modifiche degli allegati del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni pertinenti dello stesso.

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 22 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal *[data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o eventuale altra data stabilita dai colegislatori]*.

3. La delega di potere di cui all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Riesame

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni sono pubblicate.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 211/2011 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2020.

I riferimenti al regolamento (UE) n. 211/2011 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10 e gli articoli da 19 a 23 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Numero minimo di firmatari per Stato membro

Belgio	15 750
Bulgaria	12 750
Repubblica ceca	15 750
Danimarca	9 750
Germania	72 000
Estonia	4 500
Irlanda	8 250
Grecia	15 750
Spagna	40 500
Francia	55 500
Croazia	8 250
Italia	54 750
Cipro	4 500
Lettonia	6 000
Lituania	8 250
Lussemburgo	4 500
Ungheria	15 750
Malta	4 500
Paesi Bassi	19 500
Austria	13 500
Polonia	38 250
Portogallo	15 750

Romania	24 000
Slovenia	6 000
Slovacchia	9 750
Finlandia	9 750
Svezia	15 000
Regno Unito	54 750

ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UN'INIZIATIVA

1. Titolo dell'iniziativa, in non oltre 100 battute;
2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1000 battute;
3. Disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all'azione proposta;
4. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del gruppo degli organizzatori residenti in sette diversi Stati membri, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono¹;

Se il rappresentante e/o il supplente non rientrano tra i sette membri di cui al paragrafo precedente, indicare il loro nome e cognome, indirizzo postale, nazionalità, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono.

5. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri di cui al punto 4 e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i sette membri;

¹ Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, gli interessati sono informati del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini. Solo i nomi e cognomi degli organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.]

6. I nomi degli altri membri del gruppo degli organizzatori;

7. Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, a seconda del caso, i documenti che comprovino, a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, l'apposita creazione di un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa e che attestino che il membro del gruppo degli organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;

8. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa al momento della registrazione¹.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un atto giuridico.

ALLEGATO III

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — Parte A¹ (Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di parte di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori.

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DEGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.²

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: 3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:

4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

5. Titolo dell'iniziativa:

6. Contenuto dell'iniziativa:

7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate [Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, a seconda del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:

8. Eventuale sito web dell'iniziativa:

¹ Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione.

² Per la Germania: "Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini della Germania. I cittadini tedeschi residenti al di fuori del paese solo se hanno registrato la loro residenza permanente attuale presso la rappresentanza diplomatica tedesca competente all'estero. *In alternativa, tutti i cittadini tedeschi hanno la possibilità di firmare l'iniziativa per via elettronica e verificare la propria identità tramite eID in conformità del presente regolamento.

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

"Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa".

NOME COMPLETO	COGNOME	RESIDENZA ³ (via, numero civico, codice postale, località, paese)	DATA DI NASCITA	DATA	FIRMA ⁴

³ Per la Germania: I cittadini tedeschi residenti al di fuori del paese solo se hanno registrato la loro residenza permanente attuale presso la rappresentanza diplomatica tedesca competente all'estero.

*In alternativa, tutti i cittadini tedeschi hanno la possibilità di firmare l'iniziativa per via elettronica e verificare la propria identità tramite eID.

⁴ La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10.

Dichiarazione di riservatezza⁵ per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta:

A norma dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), i dati personali forniti nel presente modulo agli organizzatori della proposta d'iniziativa dei cittadini europei saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [18, paragrafo 5], del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo.

Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento.

Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 21 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi un mese dopo la data della loro conclusione. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo alla Commissione europea saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento (UE) n. [] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. [] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [] riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri dati personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 21 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi un mese dopo la data della loro conclusione. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Commissione europea. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

⁵ Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — Parte B¹
(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione [...] di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori.

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DEGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

Cfr. il sito web del registro ufficiale per l'iniziativa dei cittadini europei per i numeri d'identificazione personale/numeri dei documenti d'identificazione personale da fornire.

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: 3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:

4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

5. Titolo dell'iniziativa:

6. Contenuto dell'iniziativa:

7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: *[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, a seconda del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]*

8. Eventuale sito web dell'iniziativa:

¹ Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione.

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

"Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa".

NOME COMPLETO	COGNOME	NUMERO D'IDENTIFICAZIONE PERSONALE NUMERO DEL DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE PERSONALE	TIPO DI NUMERO D'IDENTIFICAZIONE PERSONALE O DI DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE PERSONALE	DATA	FIRMA ²

² La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10.

Dichiarazione di riservatezza³ per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta:

A norma dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), i dati personali forniti nel presente modulo agli organizzatori della proposta d'iniziativa dei cittadini europei saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento [] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [18, paragrafo 5], del regolamento [] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo.

Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 21 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi un mese dopo la data della loro conclusione. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo alla Commissione europea saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento (UE) n. [] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. [] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [] riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri dati personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 21 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi un mese dopo la data della loro conclusione. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Commissione europea. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

³ Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.

ALLEGATO IV

[...]

ALLEGATO V

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo degli organizzatori) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:
2. Titolo dell'iniziativa:
3. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:
4. Data di registrazione:
5. Numero di firmatari che sono cittadini di (indicazione dello Stato membro):
6. Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte:
7. Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima:
8. Allegati:

(Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno dei firmatari che sono cittadini dello Stato membro competente.
9. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte conformemente all'articolo [...] del regolamento n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
10. Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente¹) o del rappresentante dell'entità giuridica:

¹ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER ... (INDICARE LO STATO MEMBRO)

... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 12 del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei certifica che ... (numero delle dichiarazioni di sostegno valide) dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa registrata con il numero ... (numero di registrazione dell'iniziativa) sono valide a norma del disposto di tale regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale

ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1. Titolo dell'iniziativa:
2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:
3. Data di registrazione:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno pari a 1 milione):
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU

Numero di
firmatari

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TOTALE

Numero di
firmatari

6. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo degli organizzatori)²⁷ o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante.

²⁷ Dichiarazione di riservatezza: [ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, gli interessati sono informati del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.]

7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione.

8. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che sono state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente²⁸) o del rappresentante dell'entità giuridica:

9. Allegati: (accludere tutti i certificati).

²⁸ Cancellare la dicitura inutile.